

L'ANAC HA AGGIORNATO IL BANDO TIPO N.1 PER ACCEDERE ALLE GARE PUBBLICHE*Imprese, relazione di genere per concorrere ai fondi Pnrr***DI ANDREA MASCOLINI**

In una gara finanziata con fondi Pnrr, per le imprese fra 15 e 50 dipendenti è obbligatoria la dichiarazione di non avere violato l'obbligo di fornire la relazione sulla presenza maschile e femminile in azienda; spetterà alle stazioni appaltanti scegliere se chiedere le quote minime per l'occupazione femminile e giovanile nella domanda di partecipazione o nell'offerta tecnica; modificate le norme sui raggruppamenti alla luce della giurisprudenza UE. Sono questi i punti sui quali è intervenuta l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'aggiornamento del Bando Tipo n. 1 per accedere alle gare pubbliche, al fine di tenerlo costantemente revisionato tenendo conto delle evoluzioni normative e giurisprudenziali. La decisione è stata presa dal Consiglio dell'Anac, nella seduta del 20 luglio 2022, con la delibera n. 332 del 20 luglio 2022 che aggiorna la delibera numero 154 del 16 marzo 2022.

Sulla presenza femminile in azienda è stato chiarito che nel caso di gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, deve essere prodotta una dichiarazione di non essere incorsi, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, nell'inadempimento dell'obbligo di produrre la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del Pnrr o del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Si tratta della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, fino alla retribuzione effettiva-

mente corrisposta. Con riferimento all'assunzione dell'obbligo di assicurare le quote previste dalla legge all'occupazione giovanile e femminile (almeno il 30%), è stata rimessa alle stazioni appaltanti la scelta se richiedere la stessa nella domanda di partecipazione oppure nell'offerta tecnica, proponendo due clausole tra loro alternative. La ragione di tale scelta è stata motivata dall'Anac con riguardo al fatto che, sebbene il dato normativo qualifichi il requisito come elemento essenziale dell'offerta, potrebbe essere più conveniente richiedere la relativa dichiarazione nella domanda amministrativa, per consentire la verifica unitamente agli altri requisiti di carattere generale e attivare in tale fase il soccorso istruttorio. Nell'aggiornare il bando tipo l'Anac ha anche tenuto conto della sentenza del 28 aprile 2022 con indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, eliminando ogni riferimento al necessario possesso di eventuali requisiti in via maggioritaria da parte della mandante, salva la facoltà per la stazione appaltante di richiedere la soddisfazione di taluni requisiti da parte di soggetti particolari, a condizione che ciò sia specificamente giustificato da motivazioni obiettive (iscrizione, fatturato globale o specifico). Infine per l'eventuale requisito dei servizi "di punta" e quello relativo ai servizi analoghi ha precisato che deve essere posseduto non già dall'impresa mandataria, bensì da quella che esegue la relativa prestazione.

© Riproduzione riservata



Peso: 26%